

Il lavoro dipendente

il contratto di lavoro subordinato è l'accordo tra il datore di lavoro ed il lavoratore che offre la propria prestazione lavorativa dietro retribuzione del datore di lavoro;

si definisce lavoratore subordinato colui che si obbliga mediante retribuzione a collaborare nell'impresa, prestando il proprio lavoro intellettuale o manuale alle dipendenze e sotto la direzione dell'imprenditore;

si definisce datore di lavoro chi dà ad altri un lavoro alle proprie dipendenze dietro retribuzione. Non necessariamente un datore di lavoro è un imprenditore. Possono essere datori di lavoro tutti i soggetti di diritto: persone fisiche, imprenditori, società ecc..

Per definire un contratto di lavoro occorre concordare tra le due parti:

1. luogo di lavoro e se non è fisso o predeterminato occorre l'indicazione che l'occupazione avviene in luoghi diversi;
2. sede o domicilio del datore di lavoro;
3. data inizio rapporto;
4. durata periodo di prova se previsto;
5. inquadramento (livello e qualifica oppure descrizione sommaria del lavoro);
6. importo iniziale della retribuzione e relativi elementi costitutivi; periodo di pagamento;
7. durata delle ferie e modalità di determinazione e fruizione delle ferie;
8. orario di lavoro;
9. termini di preavviso in caso di recesso.

Queste informazioni possono essere comunicate mediante:

1. contratto di lavoro scritto;
2. lettera di assunzione;
3. modulo apposito del Centro per l'Impiego

Il periodo di prova

Il periodo di prova: è un periodo durante il quale, o alla fine del quale, ciascuna delle parti può recedere dal contratto senza obbligo di preavviso. Il patto di prova deve risultare da atto scritto, La durata massima improrogabile del periodo di prova è generalmente stabilita dai contratti collettivi oppure, in mancanza, è fissata tra le parti. Il termine massimo non può superare i sei mesi.

TEMPO PIENO:

è l'orario normale di lavoro, fissato dalla legge in 40 ore settimanali, facendo salva la possibilità per i contratti collettivi di stabilire una durata minore . Oltre tale limite deve quindi parlarsi di lavoro straordinario;

Fonte delle informazioni:

<http://sintesi.provincia.brescia.it>